

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2009

che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽³⁾, istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

(2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁴⁾, stabilisce misure tecniche fino al 31 dicembre 2009.

(3) Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche, inteso a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 e a prevedere misure permanenti riguardo alle misure tecniche transitorie attualmente fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.

(4) Dal momento che il regolamento del Consiglio proposto non sarà adottato prima della data di cessazione dell'applicazione delle misure di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, è necessario, per motivi di cer-

tezza del diritto e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine, prevedere la prosecuzione di tali misure per un periodo transitorio di diciotto mesi.

(5) Al fine di ridurre ulteriormente catture indesiderate, è opportuno estendere a tutte le zone CIEM il divieto di selezione qualitativa di cui al punto 5 *ter* dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.

(6) È opportuno modificare le misure che recepiscono nella legislazione comunitaria le raccomandazioni stabilite dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) al fine di assicurare la conformità con le raccomandazioni applicabili nel 2010.

(7) Dal momento che l'applicazione delle misure di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 cessa il 1º gennaio 2010, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure tecniche transitorie

1. I punti 1, 2, 3 (compresi 3.1-3.2), 4 (compresi 4.1-4.2), 5, 5 *ter* (compresi 5 *ter*.1-5 *ter*.2), 6 (compresi 6.1-6.8), 7 (compresi 7.1-7.5), 8 (compresi 8.1-8.3), 9 (compresi 9.1-9.12), 9 *bis* (compresi 9 *bis*.1-9 *bis*.9), 12 (compresi 12.1-12.2), 15 (compresi 15.1-15.9), 16, 17, 18, 20 e 24 dell'allegato III e le appendici dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 si applicano fino al 30 giugno 2011.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) i) al punto 6, al punto 6.8, secondo paragrafo, ai punti 9.3, 9.6 e 9.8 l'anno «2009» è sostituito da «2010»;

ii) al punto 3.2, al punto 6.7, primo paragrafo, al punto 6.8, primo paragrafo al punto 18, le parole «nel 2009» sono sostituite con «dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011»;

⁽¹⁾ Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

